

**TRIBUNALE DI PALERMO****Sezione IV Civile - Procedure Concorsuali**

Il Tribunale di Palermo, Sezione IV Civile – Procedure Concorsuali, composto dai Magistrati:

Dott. Giuseppe Rini	Presidente
Dott. Giulio Corsini	Giudice
Dott.ssa Floriana Lupo	Giudice est.

riunito in Camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Con ricorso del 26 gennaio 2023

in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv.ti

ha depositato una proposta di concordato fallimentare in

relazione al Fallimento di che prevede il pagamento integrale  
dei crediti prededucibili, dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari in un'unica soluzione  
entro e non oltre 30 giorni dall'omologa del concordato e, segnatamente:

- a) il pagamento integrale, previa loro liquidazione, degli importi in prededuzione per le spese di procedura e gli ulteriori costi per l'importo complessivo stimato di € 30.000,00 oltre accessori di legge;
- b) il pagamento integrale dei creditori privilegiati *ex art. 2752, comma 3, c.c.* pari ad € 8.727,16;
- c) il pagamento integrale dei creditori chirografari per € 89.810,78;
- d) l'impegno finanziario della società Proponente è limitato ai soli creditori ammessi allo stato passivo (anche provvisoriamente e/o con riserva), a quelli che hanno presentato opposizione al medesimo stato passivo, nonché ai creditori insinuati tardivamente fino al momento del deposito della proposta concordataria, a norma dell'art. 124, ultimo comma, l.f.;
- e) ad avvenuta omologa del concordato, le attività del fallimento verranno trasferite ad altro soggetto giuridico che il Proponente si riserva di indicare, *ex artt. 1401 e 1411 cod. civ.*;
- f) nella nozione di attività vanno ricomprese sia le attività (beni, diritti o azioni che siano) già esistenti in capo al Fallimento alla data di deposito della proposta, sia quelle che dovessero



essere acquisite anche in futuro dalla Procedura, ivi incluse espressamente le azioni di pertinenza della massa che risultino già autorizzate o autorizzande prima dell'emissione e/o nel decreto di omologa;

- g) l'impegno assunto dalla proponente è garantito da un assegno circolare di importo pari all'integrale onere concordatario (comprensivo del fondo rischi appostato) pari a complessivi € 188.025,94.

Occorre precisare che la presente proposta concordataria è stata preceduta da un'altra proposta di concordato fallimentare presentata - in data 21.10.2021 - 6.12.2021 e successivamente integrata, su sollecitazione dell'Ufficio, il 20.3.2023, da socio titolare della quota del 50% del capitale sociale della fallita, nella qualità di terzo non assunto.

Ebbene, a fronte della presentazione di più proposte e, in ossequio al disposto di cui al comma 3 dell'art. 125, l.f., con provvedimento del 3 aprile 2023, il Giudice delegato, acquisito e condiviso il parere del curatore del 29 marzo 2023 [il quale evidenziava che la proposta del socio "non tiene conto degli ulteriori crediti accertati in privilegio e degli eventuali altri importi maturati in prededuzione successivamente al deposito della proposta, non prevede alcun fondo rischi e non è garantita da alcun deposito"], ha dato avvio alle operazioni di voto sulla proposta (concorrente) di onerando il curatore di provvedere alla comunicazione del decreto e del parere reso ai sensi dell'art. 125 l.f. anche ai soci della società fallita, in ragione della evidenziata possibilità di una loro lesione.

Quindi, con ricorso *ex art.* 26 l.f. depositato il 26 aprile 2023, altro socio al 50% della società fallita, ha proposto reclamo avverso il decreto del 3 aprile 2023, dichiarato inammissibile dal Tribunale, con provvedimento del 19.5.2023, sulla base del rilievo per il quale non era quella la sede e la fase procedurale nella quale proporre opposizione alla proposta concordataria, bensì quella (successiva) della opposizione all'omologa, secondo quanto disposto dall'art. 129, comma 2 l.f.

La proposta di pertanto, è stata nuovamente trasmessa ai creditori con assegnazione di un nuovo termine per esprimere eventuali dichiarazioni di dissenso.

Infine, a seguito dell'approvazione dei creditori e successivamente al deposito, da parte del curatore, della Relazione *ex art.* 129 l.f., con decreto del 28.6.2023, il Giudice delegato ha invitato la proponente a richiedere l'omologazione del concordato, assegnando termine di giorni 20 per la proposizione di eventuali opposizioni.

Con ricorso depositato il 21 luglio 2023, - nella qualità di socio titolare del 50% delle quote della società fallita - ha proposto opposizione all'omologazione della proposta presentata da chiedendo:

in via preliminare, la sospensione del procedimento di omologa;

nel merito, di "rigettare l'omologa della proposta di concordato depositata da ritenendo che



nella procedura fallimentare in questione, caratterizzata dalla possibilità di concludersi con un ingente esubero di attivo e, quindi, con una plusvalenza da redistribuire ai soci della società fallita, la proposta di concordato depositata dalla \_\_\_\_\_ è inammissibile, in quanto configura un'ipotesi di abuso del diritto, per i motivi tutti e per ciascuno di essi esposti nella narrativa che precede e che in questa sede si intendono, integralmente, ripetuti e trascritti e nei quali, ad ogni effetto si insiste. Per l'effetto ritenere e dichiarare che nella procedura fallimentare n. \_\_\_\_\_ il soddisfacimento dei creditori può essere garantito dalla liquidazione dell'attivo, mediante le azioni recuperatorie dei crediti vantati dalla società fallita, sollecitando gli organi della procedura a procedere velocemente in tal senso".

Si è costituita nel presente procedimento la società proponente \_\_\_\_\_ eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione e interesse ad agire del socio.

Ha, inoltre, contestato l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'opponente in ragione del lamentato abuso del diritto dello strumento concordatario.

Nel merito, ha chiesto il rigetto della opposizione proposta *ex adverso* e l'omologazione del concordato fallimentare.

\*\*\*\*\*

1. Deve, preliminarmente, essere disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione, sollevata da \_\_\_\_\_, sul rilievo del difetto di interesse ad agire in capo all'odierno opponente.

Invero, l'opponente, nel muovere i rilievi illustrati in ricorso, ha indubbiamente dedotto l'incidenza negativa derivante dalla soluzione concordataria, rispetto all'alternativa della prosecuzione della procedura fallimentare, sulla propria posizione giuridica sostanziale: il che è sufficiente a ritenere sussistente, in capo allo stesso, il necessario interesse ad agire [cfr. Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza n. 31402 del 24.10.2022 nella quale viene confermato il principio di diritto già esplicitato nella massima tratta da Cassazione n. 22045/2016: "L'azionista non è legittimato a proporre opposizione, ai sensi della L. Fall., art. 129, all'omologazione del concordato fallimentare... a meno che non prospetti la concreta incidenza negativa che la soluzione offerta, rispetto al fallimento, determina nel suo interesse sostanziale a realizzare, attraverso la liquidazione, il valore della partecipazione"].

Ed invero, a tenore della previsione di cui all'art. 129, terzo comma, l.f., l'opposizione si propone con ricorso a norma dell'art. 26 l.f., il quale, a sua volta, nel secondo comma, stabilisce che il reclamo contro i provvedimenti del Giudice Delegato e del Tribunale può essere proposto, oltre che dal curatore, dal fallito e dal comitato dei creditori, anche da chiunque vi abbia interesse.

Il capoverso dell'art. 129 l.f. dispone, tra l'altro, che il Giudice Delegato, all'esito della approvazione della proposta, dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo p.e.c. alla proponente e ai creditori dissenzienti e al fallito e, con decreto da pubblicarsi a norma



dell'art. 17 l.f., fissa un termine "per la proposizione di eventuali opposizioni anche da parte di qualsiasi altro interessato" e, dunque, da qualunque terzo che assuma lesa la sua posizione, dimostrando, in conformità alla regola generale sancita dall'art. 100 c.p.c., la sussistenza di un interesse proprio, concreto ed attuale a proporre impugnazione.

Orbene, facendo applicazione degli illustrati principi alla vicenda che ci occupa, non pare possa revocarsi in dubbio che debba riconoscersi l'interesse a proporre opposizione alla omologazione del concordato fallimentare proposto da \_\_\_\_\_, dal momento che, con la chiusura del fallimento, una volta tornata in bonis la società, tutto il residuo attivo spetterebbe a quest'ultima e, dunque, agli azionisti.

Va, dunque, affermata, sulla scorta delle anzidette argomentazioni, la legittimazione ad agire di

2. Nel merito, l'opposizione proposta dalla \_\_\_\_\_ si rivela giuridicamente infondata sulla scorta delle seguenti considerazioni.

In relazione alle doglianze formulate dall'opponente con riguardo all'asserito abuso del diritto giova premettere, in punto di diritto, che, come ha avuto cura di precisare, anche di recente, la Suprema Corte, a seguito della riforma di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare il controllo del Tribunale è limitato alla verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione - salvo che non sia prevista la suddivisione dei creditori in classi ed alcune di esse risultino dissenzienti - restando escluso ogni controllo sul merito, ad eccezione dell'indagine sull'eventuale abuso dell'istituto.

La valutazione sul contenuto della proposta concordataria, riguardando il profilo della convenienza, è, invece, devoluta ai creditori, sulla base del parere inerente ai presumibili risultati della liquidazione formulato dal curatore e dal comitato dei creditori, mentre al giudice delegato spetta soltanto un controllo sulla ritualità della proposta medesima (cfr. Cass. n. 24359 del 29/10/2013, conf. n. 19645/2015).

Per la configurabilità dell'eventuale abuso dell'istituto in esame non è peraltro sufficiente che la proposta appaia poco conveniente al debitore, anche in relazione alle previste modalità di soddisfazione dei creditori, o che la stima dei beni sia ritenuta da lui inadeguata, occorrendo invece che le modalità di utilizzazione del concordato rivelino l'intento di piegare tale strumento a finalità diverse da quelle per cui è predisposto e che consistono nell'agevolare la soluzione anticipata della crisi d'impresa mediante una soluzione che tuteli i diritti di tutti i creditori con le modalità approvate dalla maggioranza, senza arrecare al fallito un pregiudizio non necessario (Cass. 16378/11).

La Corte ha così stabilito che, in tema di omologazione del concordato fallimentare, secondo la



nuova disciplina di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, è ammissibile la proposta proveniente da un terzo, che contempra a suo favore, in sede di esecuzione, un'eventuale eccedenza - contenuta nei limiti della ragionevolezza - del valore dei beni trasferiti rispetto all'ammontare di quanto necessario per il pagamento dei crediti concorsuali, poiché essa realizza il giusto guadagno dell'intervento del terzo, che si accolla l'onere ed il rischio dell'operazione e non può dirsi agisca a scopo di liberalità; tale eccedenza è invero equiparabile alle spese necessarie all'esecuzione, da ritenersi giustificate, in analogia all'art. 504 cod. proc. civ., ove così sia consentita la trasformazione del patrimonio del debitore negli strumenti volti al soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. n. 2674/2012).

Nel nostro caso l'opponente lamenta che *"...a fronte di un modesto passivo accertato, complessivamente pari ad € 127.260,52, ma che, nel caso di esito favorevole del giudizio attualmente pendente in Cassazione (ritenuto altamente probabile dal Curatore nel parere del 30.03.23), scenderebbe ad € 76.00,34, l'attivo da realizzare è pari complessivamente a circa € 1.3000.000,00...Ed è opportuno notare che sussistono più che concrete possibilità di recuperare gran parte di detto attivo, costituito principalmente dal credito di € 70.000,00 vantato nei confronti del sig. \_\_\_\_\_ e dal credito di € 1.117.616,13 vantato nei confronti di \_\_\_\_\_".*

Per converso, come eccepito dalla società proponente, l'attivo della procedura è costituito per la parte più cospicua da crediti vantati nei confronti di terzi per i quali sono, tuttavia, ancora pendenti i relativi giudizi.

In particolare, l'attivo da realizzare della società fallita è costituito, oltre che da alcuni crediti minori, quasi tutti ancora *sub iudice*, principalmente dai seguenti crediti:

- 1) € 70.000,00 vantato nei confronti di \_\_\_\_\_ fondato su decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo;
- 2) € 1.117.616,13 vantato nei confronti di \_\_\_\_\_ scaturente dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n. 415/2022, oggetto di impugnazione da parte della società debitrice dinanzi alla Corte di Cassazione.

Occorre, cionondimeno, considerare che, nella valutazione demandata in questa sede al Tribunale, l'omologazione del concordato consentirebbe, per un verso, di soddisfare per intero, in tempi necessariamente molto più brevi, le ragioni dei creditori e, per altro verso, sulla società proponente graverebbero i rischi connessi all'alea, ai costi e alla durata dei contenziosi in atto pendenti.

Non è, infatti, revocabile in dubbio che la causa giustificativa del sinallagma contrattuale sotteso alla proposta in parola e, quindi, del trasferimento dell'attivo in capo alla società proponente debba essere individuata nel rischio da essa assunto di pagare i creditori prededucibili e concorsuali per intero e in tempi rapidi (cfr. pag. 3 del ricorso per l'omologazione del concordato



del 6.7.2023: "pagamento integrale delle spese di giustizia e delle prededuzioni, nonché il pagamento integrale di tutti i creditori, sia prelatizi che chirografari, in un'unica soluzione entro e non oltre gg. 30 dall'omologa del concordato") a fronte dell'alea connessa all'effettivo ammontare della liquidità che riuscirà a conseguire all'esito dei giudizi di cui si è detto.

Discende, dunque, che, nella specie, non si ravvisa alcuna sproporzione (attuale) nel sinallagma contrattuale sotteso alla proposta di concordato fallimentare presentata da [redacted] in ragione, per un verso, della impossibilità di determinare con esattezza l'effettivo ammontare dell'attivo fallimentare e, per altro verso, che diversamente opinando, i creditori sarebbero privati di una soddisfazione immediata delle loro ragioni creditorie con riferimento alla quale si sono già espressi favorevolmente.

3. L'opposizione proposta da [redacted] deve, pertanto essere rigettata.

Considerato che la procedura si è svolta regolarmente e che i creditori hanno approvato il concordato in esame, il concordato va senz'altro omologato.

Il presente decreto deve essere pubblicato a norma dell'art. 17 L.F. e il Curatore - una volta divenuto definitivo il presente provvedimento - dovrà presentare il rendiconto analitico della gestione ai sensi degli artt. 130 comma II e 116 L.F. al fine di procedere alla chiusura del fallimento.

Il Giudice delegato sorveglierà l'adempimento del concordato, adottando di volta in volta i provvedimenti opportuni in ordine alla sua esecuzione. Analogo potere di sorveglianza è attribuito dall'art. 136 L.F. al Curatore.

Le spese del procedimento devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza, con la conseguenza che l'opponente deve essere condannato alla refusione delle spese di giudizio in favore di [redacted] nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. Giustizia 55/2014 (nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. 37/2018 e, ad ultimo, con D.M. 147/2022, le cui disposizioni trovano applicazione con riferimento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, avvenuta il 23 ottobre 2022), nelle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi per tutte le fasi ad eccezione della fase istruttoria.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, visti gli artt. 124 e ss. L.F.,

**omologa** il concordato fallimentare proposto da [redacted] con riferimento al Fallimento di [redacted] (Fall. n. [redacted]), alle condizioni dalla stessa proposte, meglio indicate in parte motiva;

**rigetta** l'opposizione proposta da [redacted], nella qualità di socio titolare del 50% delle quote della società fallita, con ricorso depositato il 21 luglio 2023;



**onera** il Curatore - una volta divenuto definitivo il presente provvedimento - a presentare il rendiconto analitico della gestione ai sensi degli artt. 130 comma II e 116 L.F. al fine di procedere alla chiusura del fallimento;

**dispone** che ai pagamenti provveda il Curatore, attingendo alle somme liquide della procedura ed a quelle versate dall'assuntore;

**rimette** al Giudice delegato la fissazione delle eventuali altre modalità esecutive;

**dispone** che il Giudice delegato ed il Curatore sorvegli l'adempimento del concordato secondo le condizioni di omologazione, ciascuno per quanto di sua competenza;

**condanna** l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in € 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta;

**dispone** che il presente decreto venga pubblicato ai sensi dell'art. 17 L.F.

Palermo, 20 novembre 2023

**Il Giudice relatore**

*Floriana Lupo*

**Il Presidente**

*Giuseppe Rini*

E' copia conforme all'originale  
Palermo, li 22.11.2023

**LA FUNZIONARIA GIUDIZIARIA**  
Dott.ssa *Ornella* FILINGERI



*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore dott.ssa Floriana Lupo e dal Presidente dott. Giuseppe Rini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.*

